



1 settembre 2016

Sentenza del Tribunale di Bologna, III Sez. civ., del 11 agosto 2016

Avvocato difensore del convenuto Avv. L.B.: Avv. Gino Martinuzzi

RATIO DECIDENDI:

In merito alla domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi di diligenza ex art. 1176 cod. civ. da parte del professionista in occasione dell'assistenza legale prestata, l'azione proposta dalla società nei confronti del suo ex difensore va respinta se l'attore non adempie all'onere di allegare e poi di provare in maniera precisa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., i fatti concretanti l'inadempimento, la responsabilità e il pregiudizio concretamente sofferti.

In particolare, per queste fattispecie di responsabilità, l'attore è tenuto a dimostrare sia il nesso di causalità c.d. materiale tra la condotta e il danno-evento, sia quello di causalità c.d. giuridica tra l'evento lesivo e il danno-conseguenza.

In altri termini, l'attore deve allegare e provare in quale misura l'asserita negligenza dell'avvocato abbia comportato la perdita della chance di conseguire la vittoria o comunque un risultato utile nel giudizio svoltosi, **essendo insufficiente la mera allegazione della pretesa**, posto che in capo al difensore sussiste un obbligo di mezzi e di condotta diligente e non un obbligo di risultato.

N. R.G. 1270/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Iovino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1270/2014 promossa da:

O. S.R.L. (C.F. 02254381201), con il patrocinio dell'avv. **M. A.**
elettivamente domiciliato in VIA
presso il difensore avv. **M. A.**

ATTORE

contro

L. B. (C.F.), con il patrocinio
dell'avv. **MARTINUZZI GINO** e dell'avv. **MARTINUZZI ALESSANDRO**
(MRTLSN86P12A944X) VIA UGO LENZI 1 BOLOGNA; elettivamente
domiciliato in VIA U. LENZI, 1 40122 BOLOGNA presso il difensore avv.
MARTINUZZI GINO

CONVENUTO

G. I. SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **M. C.** e
dell'avv. **T. D.** ()
; elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv. **M. C.**

TERZO CHIAMATO



CONCLUSIONI : come da verbale d'udienza 04.02.2016 e fogli allegati.

PARTE ATTOREA: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria di inadempimento in capo al convenuto;

a) Dichiarare tenuto l'Avv. L.B. al risarcimento del danno causato alla O. S.r.l. e, per l'effetto, condannare lo stesso a pagarne l'equivalente, nella misura di:

a. € 25.432,00 per spese sostenute nella causa contro l'Ing. B.

b. € 233.000,00 per oneri bancari non remunerati;

c. € 220.000,00 per mancato utilizzo della struttura alberghiera;

o nella diversa ritenuta giusta ed equa, anche all'esito della CTU richiesta, comunque secondo i titoli esposti nella domanda, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.,

b) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

c) con vittoria di spese e compensi giudiziali.

d) In via istruttoria: previa revoca/modifica dell'ordinanza 09.06.2015, ammettere C.T.U. contabile, come richiesta in memoria ex art. 183, 6 comma, n.2, c.p.c., tesa a determinare l'ammontare dei costi sostenuti da O. S.r.l. per i finanziamenti bancari ottenuti, in funzione dell'avvio dell'azienda alberghiera, nonché il mancato guadagno derivato dal ritardato avvio dell'azienda alberghiera, con riferimento alla prevedibile redditività giornaliera;

nonché, in caso di ammissione dei mezzi istruttori avversi, ammettere prova per testi, in via diretta e indiretta, come da memoria ex art. 183, 6 comma, n.3, c.p.c."

PARTE CONVENUTA B. AVV. L. : "Ribadita l'inammissibilità di quella che parte attrice ha qualificato, nella propria memoria in data 20.4.2015 (ex art. 183, co. VI, n. 3, c.p.c.) alla stregua di "prova contraria indiretta" e ribadita la contestazione che l'Avv. L.B. abbia omesso di confrontarsi con la Signora A.C. e/o di interpellarla prima della redazione e del deposito della memoria istruttoria nella causa fra la O. S.r.l. e l'Ing. B., si insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, con vittoria di spese e compensi,

In via principale:

Rigettare in toto le domande proposte dalla O. S.r.l. nei confronti del convenuto AVV. L.B.



In via subordinata:

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, delle domande proposte dalla parte attrice, dichiarare tenuta e condannare la S.p.A. G. I. (già A.G. SpA) a tenerne l'Avv. L. B. manlevato e indenne sia quanto al capitale di condanna sia quanto ad ogni relativo accessorio, ivi compresi compensi e spese di causa.

Previa occorrendo, in via istruttoria:

ammissione di prova per interrogatorio e per testi sui seguenti capitoli già formulati e dedotti con la seconda memoria ex art. 183 VI co Cpc:

- 1) Vero che la Signora A. C. si rivolse all'Avv. L. B. affinché tutelasse la O. S.r.l. nei confronti dell'Ing. B. manifestando l'intento primario di far mandare assolta detta Società da oneri nei confronti del suddetto Ingegnere e di ottenere la restituzione di quanto già pagatogli?*
- 2) Vero che nella stessa occasione di conferimento del suddetto incarico, la Signora A. C. rappresentò all'Avv. L. B. l'intento di inserire nella causa da promuovere nei confronti dell'Ing. B. anche una domanda secondaria di risarcimento in via equitativa del pregiudizio sofferto dalla O. S.r.l. per avere atteso inutilmente circa un anno l'adempimento dell'incarico professionale affidato all'Ing. B.*
- 3) Vero che la Signora A. C. consegnò all'Avv. L. B. esclusivamente la documentazione che si trova inserita nel fascicolo di parte della causa r.g. n. 16111/2007 del Tribunale di Bologna, che si rammostra all'interroganda e al teste, oltre al preventivo in data 30.9.2005 dell'Ing. B. ed alla Relazione d'indagine geofisica del Dr. P., che pure si rammostrano?*
- 4) Vero che sia la citazione nei confronti dell'Ing. B., sia la memoria istruttoria successivamente predisposta dall'Avv. L. B. nella causa r.g. n. 16111/2007 sono state esaminate, discusse ed approvate dalla Signora A. C. in incontri a ciò dedicati nello studio dell'Avv. L. B., prima che quest'ultimo procedesse alla notifica e al deposito?*
- 5) Vero che la Signora A. C. nel 2005, in occasione del conferimento di altro incarico all'Avv. L. B. gli comunicò di avere investito nell'acquisto della casa colonica sita in parte della liquidità pervenutale in eredità a seguito della morte del marito?*
- 6) Vero che nel corso degli incontri avvenuti nello studio dell'Avv. L. B. fra quest'ultimo, l'Avv. P. P. e la Signora A. C. nel corso della causa contro l'Ing. B. a specifiche domande sulla ristrutturazione del*



fabbricato di Via _____ a _____ Signora A. C. rispose
sempre che i lavori non erano iniziati?

7) Vero che le fotografie presenti nel fascicolo del convenuto, che si
rammostrano all'interroganda e al teste, rappresentano lo stato anche attuale
del fabbricato rurale di Via _____, di proprietà della
O. S.r.l.?

Si indicano a testi:

1 - l'Avv. P. P. _____, con studio e domicilio o
su

tutti i capitoli;

2 - l'Avv. C. G. _____, con studio in

capitoli da 1 a 4.

3 - L'ing. C. S. _____ domiciliata a _____, sul capitolo 7."

PARTE TERZA CHIAMATA G.I. SPA: "In favore della
terza chiamata G.I. S.p.a. si dichiara di non accettare il
contraddittorio su eventuali nuove domande avversarie; si richiamano tutte le
contestazioni e le eccezioni dedotte e sollevate in comparsa di costituzione e
risposta e nelle tre memorie ex art. 183/6° c.p.c. e si precisano le seguenti
CONCLUSIONI

Piaccia all'ill.mo sig. Giudice del Tribunale di Bologna, "contrariis reiectis", così
decidere e giudicare:

- RIGETTARE tutte le domande e le pretese risarcitorie avanzate dalla società
O. S.r.l. nei confronti dell'avv. L. B. _____, perché inammissibili,
generiche, pretestuose, non provate e comunque perché completamente
infondate, in fatto e in diritto, sia sull' "an" che sul "quantum debeatur".

IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte le
pretese risarcitorie dell'attrice,

- DICHIARARE che la terza chiamata G.I. S.p.a., pur senza
riconoscimento di crediti o di diritti altrui, né di responsabilità di qualsivoglia
natura, per spirito conciliativo ha formulato proposta conciliativa (tramite Pec
in data 5/12/2014, ribadita sia all'udienza del 29/1/2015 sia anche nelle
memorie ex art. 183/6° c.p.c.) offrendo a parte attrice l'importo di euro
15.000,00= a definizione della controversia, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.;

- ACCERTARE e DICHIARARE la congruità della suddetta proposta conciliativa
e liquidare l'importo risarcitorio in ipotesi dovuto in favore dell'attrice in
misura inferiore e comunque non superiore alla somma di euro 15.000,00=;

- RITENERE e DICHIARARE conseguentemente ingiustificato il rifiuto da parte
dell'attrice della proposta conciliativa formulata da G.I. S.p.a. e
CONDANNARE pertanto la Soc. O. S.r.l. al pagamento delle spese di lite ex



art. 91 c.p.c., in favore della terza chiamata, oltre accessori, oltre 15% spese generali, oltre c.p.a. ed IVA, come per legge.

*- RIGETTARE in ogni caso la domanda di manleva e garanzia svolta dal convenuto avv. **L. B.** nei confronti di **G. I.** S.p.a., perché inammissibile e destituita di fondamento siccome proposta in violazione dei limiti e delle condizioni contrattualmente previste e stabilite con la Polizza n. 53107421.*

*- ACCERTARE e DICHIARARE che la terza chiamata non è infatti tenuta a rispondere a titolo di garanzia se non entro (e non oltre) i termini, le condizioni ed i limiti della Polizza assicurativa stipulata con l'avv. **L. B.** che prevede uno scoperto (a carico dell'assicurato) per ogni sinistro del 10% con il minimo assoluto di euro 258,00= e RIGETTARE la domanda di garanzia ove formulata in violazione dei predetti termini, limiti e condizioni di Polizza.*

*- Con vittoria di spese e funzioni di causa e del giudizio in favore della terza chiamata **G. I.** S.p.a., oltre 15% spese generali, oltre c.p.a. ed IVA come per legge.”*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In seguito alla citazione in giudizio da parte attorea, che reclamava il risarcimento dei danni patrimoniali, subiti per responsabilità contrattuale a causa dell'inadempimento del professionista in occasione dell'assistenza legale prestata e alla costituzione di quest' ultimo, che negava ogni addebito di responsabilità, chiamando in causa a manleva la propria Compagnia assicuratrice, la causa, depositate memorie ex art. 183/6 co., cpc, era posta in decisione sull'ampia produzione documentale e sulle conclusioni rassegnate a verbale, previa concessione dei termini massimi ex art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I fatti storici nel loro nucleo storico essenziale sono sostanzialmente pacifici tra le parti: nessun dubbio sull'esistenza del contratto di patrocinio legale, sul suo contenuto e sull'assolvimento del mandato ed infine sull'esito del giudizio patrocinato, che ha visto il parziale accoglimento della domanda della cliente.

2. Orbene, com'è noto, l'obbligazione assunta dal professionista nei confronti del cliente è obbligazione di mezzi o di comportamento, non di



risultato, con la conseguenza che l'inadempimento del professionista consiste nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e presuppone la violazione del dovere di diligenza media prescritto dall'art. 1176, 2° comma, c.c. Nell'ambito della disciplina delle "professioni intellettuali" (prevista dagli artt. 2229-2238 c.c.) –da intendersi tutte le professioni per le quali l'accesso è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, tra cui rientrano, pertanto, anche quella per cui è causa– è previsto uno specifico regime di responsabilità (art. 2236 c.c.), in base al quale *"se la prestazione implica soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave"*. La giurisprudenza concorde ha limitato il campo di applicazione di detta norma ai soli casi d'imperizia, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione della propria prestazione, provochi un danno per imprudenza o negligenza (ex plurimis Cass. civ., Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085). Quanto sopra vale anche per il fatto degli ausiliari (collaboratori, praticanti etc.) di cui il professionista si avvalga *"sotto la propria direzione e responsabilità"* (art. 2232 c.c.). Di conseguenza, il cliente che fa valere la responsabilità del professionista è tenuto a provare di aver dato incarico al professionista, nonché di avere sofferto un danno causato dalla insufficiente, inadeguata o negligente attività del medesimo o del suo ausiliario (Cassazione, SSUU n.13533/2001).

In tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in merito al criterio di valutazione del comportamento tenuto dal professionista intellettuale (nello specifico commercialista) nello svolgimento della sua attività, ha avuto modo di precisare che: *«il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento dell'incarico, con la conseguente valutazione del suo comportamento alla stregua*



della diligentia quam in concreto» (Cassazione, sez. III sentenza 26 aprile 2010, n. 9916).

2.1 Per quanto più specificamente deciso per l'esercizio della **professione forense**, sempre secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione va ricordato che *<<la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata [...]»* (così Cass., Sez. 2°. sent. nr. 6967 del 2006) e che in ogni caso l'esito del giudizio, anche eventualmente sfavorevole, **come anche avvenuto in parte nello specifico**, non spiega alcun effetto ai fini della presente decisione, in quanto *<<[...] l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata [...]»* (Sez. 2°, sent. nr. 16846 del 2005).

Ancor più chiaramente si è sostenuto che *“L'inadempimento del professionista (nella specie avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, II comma, c.c. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata - sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie tardiva proposizione dell'impugnazione) intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il*



risultato sarebbe stato conseguito (nella fattispecie, il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato fondato), secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità". (Cassazione civile Sez. III, Sentenza 26.02.2002 n° 2836 e in senso conforme; Cass. civ. 2000, n. 10431; Sez. 2, Sentenza n. 5153 del 03/04/2003 - Rv. 561785-; Cassazione civile Sez. III, Sentenza 19.12.2012 n° 22376; Cassazione civile Sez. III, Sentenza 13.02.2014 n° 3355) ed ancora successivamente che "L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo." [cfr. Cass Sez. 2, Sentenza n. 16846 del 11/08/2005 (Rv. 584407) e conformemente Sez. 3, Sentenza n. 974 del 17/01/2007 (Rv. 594841); Sez. 3 Sentenza n. 9238 del 18/04/2007; Sez. 3, Sentenza n. 20828 del 29/09/2009 (Rv. 609954); Sez. 3 Sentenza n. 25271 del 01/12/2009].

2.2 Inoltre, non è inutile ricordare che, come è noto, nel giudizio risarcitorio in ordine al nesso causale devono essere effettuati due diversi accertamenti:



– in primo luogo, l'accertamento della causalità cd. materiale, ossia del collegamento tra comportamento e danno-evento, e della misura di tale collegamento nel caso di concorso di più cause. In tale fase si deve prescindere da ogni valutazione di prevedibilità/previsione – sia soggettiva che oggettiva – da parte dell'autore del fatto, in quanto tale concetto fa parte della fattispecie della colpa, la cui analisi è collocata in un momento idealmente successivo alla ricostruzione della fattispecie oggettiva ed al (presupposto) accertamento del nesso causale. Dunque, solo il positivo accertamento del nesso di causalità materiale autorizzerebbe all'analisi della sussistenza o meno della colpa (o del dolo) dell'agente;

– in secondo luogo, quale *posterius* rispetto a quello precedente, l'accertamento della causalità cd. giuridica, ossia del nesso tra evento lesivo e danno-conseguenza, inteso come conseguenze di ordine economico, ricollegate alla condotta dannosa. Tale accertamento consente di individuare le singole conseguenze dannose – le quali, si precisa, costituiscono il solo oggetto dell'obbligazione risarcitoria –, in funzione di delimitazione dei confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria.

Peraltro, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ravvisano tale distinzione, rispettivamente, nel primo e nel secondo comma dell'art. 1227 c.c.: il primo, infatti, attiene al contributo eziologico del creditore nella produzione dell'evento dannoso, mentre il secondo si riferisce al rapporto evento-danno conseguenza, rendendo irrisarcibili alcuni danni.

2.3 Infine, conclusa detta necessaria ricognizione, non possono non ricordarsi le regole probatorie, che presiedono ai suddetti accertamenti.

Come di recente la Suprema Corte ha opportunamente precisato, chiarendo un precedente equivoco generato dalla sentenza n. 21619/2007 (rv. 599816), l'accertamento del nesso di causalità materiale – sia nel caso della causalità ordinaria che in quello della causalità da “chance” perduta (da intendere come



possibilità di un risultato diverso e migliore e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), «*implica sempre l'applicazione della regola causale "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non", sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata "più probabilmente che non"*» (cfr. più recentemente Cass. 21255/2013, rv. 628702). Infatti, non è possibile identificare un *tertium genus* di regola causale tra quella penalistica dell' "alto grado di probabilità logica/conoscenza razionale" e quella civilistica del "più probabile che non", sicché anche la possibilità di conseguire un risultato diverso e migliore (la *chance*, appunto) deve essere indagata alla luce del (l'unico) criterio probatorio civilistico. Ovviamente, una cosa sono i criteri eziologici "di struttura", in forza dei quali compiere il giudizio sul nesso di causalità materiale – e che presentano rilevanti analogie con quelli penali (artt. 40 e 41 c.p.) e che il giudice civile deve condurre applicando il principio della "*conditio sine qua non*", temperato da quello della regolarità causale, a sua volta integrata dal rischio tipico e dallo scopo della norma violata –, un'altra cosa è la regola probatoria alla cui stregua effettuare tale giudizio.

Quanto all'accertamento del nesso di causalità giuridica, si deve fare riferimento alle regole degli artt. 1223 e 1226 c.c. (peraltro richiamati dall'art. 2056 c.c. in tema di danno aquiliano) ed al criterio della cd. regolarità causale, per il quale – secondo un criterio di opportunità giuridica – il risarcimento deve comprendere le perdite che «siano conseguenza immediata e diretta» del fatto lesivo. In altri termini, l'art. 1223 c.c. consente di selezionare i danni risarcibili sul piano della loro consequenzialità immediata e diretta rispetto all'evento.

Pertanto, ben prima di affrontare il problema dell'ammontare del danno risarcibile, non può non essere risolta positivamente la questione causale, in quanto una conseguenza non legata in modo diretto ed immediato all'evento di danno è, prima di tutto, irrilevante sul piano eziologico. Infine, parimenti



all'indagine sulla causalità materiale, poiché si rimane ancora nell'ambito della causalità vera e propria, anche nell'indagine sulla causalità giuridica si deve applicare la regola "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non".

In termini si è più recentemente espressa anche la Corte di Cassazione, secondo la quale in applicazione dei principi sul nesso causale nella realizzazione del danno, l'omessa attività difensiva (nel caso deciso: dell'invio della richiesta prevista dall'art. 22, legge n. 990/1969), a causa del quale la domanda di risarcimento danni (nel caso deciso: da sinistro stradale) sia rigettata (nel caso deciso: dichiarata inammissibile), non comporta responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente, che non riesca a conseguire il risarcimento, qualora l'avvocato sia stato sostituito quando ancora era possibile esperire nuova azione da lui tempestivamente consigliata e il nuovo difensore abbia preferito invece proporre differente rimedio (nel caso deciso appello : leggasi in motivazione *"...la Corte d'Appello ha adeguatamente considerato che la condotta del legale, chiamato a neutralizzare le conseguenze pregiudizievoli del pregresso errore imputabile all'avv. \Saponara\, non si è collegata a quest'ultimo in modo da aggravarne le conseguenze ma si è caratterizzata come omissione di quell'unica scelta possibile e professionalmente dovuta che avrebbe consentito agli Attore di conseguire la condanna non soltanto del conducente dell'autotreno investitore ma anche del proprietario del mezzo; l'omissione della proposizione ex novo dell'azione risarcitoria è fatto dotato di efficacia causale autonoma per la semplice considerazione, sottesa al ragionamento del giudice d'appello, che, di per sé, ha precluso quella condanna del \Sanfilippo\ che soltanto quella scelta avrebbe consentito, a prescindere quindi dal pregresso errore dell'avv. \Saponara\ - il quale, anzi, rispetto alle conseguenze di tale omissione, appare addirittura privo di efficacia causale. In conclusione, la scelta di non riproporre l'azione risarcitoria ancora possibile non è concausa, ma appunto causa unica dei danni, così come lamentati dagli Attore (mancata possibilità di ottenere una*



condanna di un secondo soggetto responsabile, oltre il conducente, già dimostratosi irreperibile ed insolvente).” (Cassazione civile, sez. III, 20/04/2012, n. 6277).

Ancora da ultimo si è sostenuto che *“La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.* (Rigetta, App. Firenze, 04/04/2006) ” [cfr. Cass. civ., Sez. III, 05/02/2013, n. 2638 e conformemente Cass. civ. Sez. II, 23/03/2006, n. 6537 (rv. 587823); Cass. civ. Sez. III, 09/06/2004, n. 10966 (rv. 573480)].

3. Ciò posto in via generale, **nel caso di specie**, la domanda non è fondata e non merita accoglimento, non avendo parte attorea pienamente soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico.

I dati emersi nel corso del giudizio e che identificherebbero la responsabilità professionale, escludono che la condotta del difensore sia censurabile in questa sede e deve dunque essere disatteso quanto sostenuto *a contrario*.

Secondo la regola generale posta dall'art. 2697 cc parte attorea, stante la contestazione relative sia all'*an* sia al *quantum* ed in particolare, per quanto qui specificamente interessa, circa l'effettivo probabile raggiungimento dell'esito vittorioso del giudizio di primo grado e circa il pregiudizio economico sofferto in concreto, aveva l'onere, prima, di allegare e, poi, di provare in maniera sufficientemente precisa i fatti concretanti l'inadempimento, la responsabilità ed il pregiudizio concretamente sofferto.



Tale onere, come anticipato, non è stato sufficientemente adempiuto.

3.1 Una premessa a questo punto è però necessaria.

La **O.** S.r.l., assistita e difesa dall'odierno professionista, ha agito giudizialmente nell'anno 2007, con citazione notificata il 27.22.2007, nei confronti dell'Ing. **B.**, chiedendo la risoluzione del contratto d'opera stipulato per inadempimento contrattuale del predetto ingegnere, incaricato della fase progettuale volta a verificare la possibilità (progetto di massima/studio di fattibilità) di realizzazione di una struttura alberghiera tramite ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso di alcuni immobili in località . Chiedeva altresì la restituzione del compenso versato ed il risarcimento di danni.

La causa civile si concludeva con sentenza del Tribunale di Bologna n. 1603/2012, con la quale era accertato un parziale inadempimento dell'Ing. **B.** con condanna di quest'ultimo alla restituzione in favore della **O.** s.r.l. della somma di euro 8.192,00 (una parte del compenso a suo tempo ricevuto). Era invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla società, anche *illo tempore*, attorea, la quale era condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti della terza chiamata **R.**, che l'Ing. **B.** aveva chiamato in giudizio con azione di garanzia propria per il caso di soccombenza.

Le spese di lite tra la società e l'Ing. **B.** erano compensate in ragione della parziale soccombenza attorea.

In estrema sintesi questi i fatti, pacifici negli accadimenti e contesi solo quanto alle implicazioni giuridiche, per una miglior comprensione della vicenda concreta *sub iudice*.

3.2 Ciò premesso, la **O.** S.r.l. oggi propone a carico dell' ex difensore una domanda di risarcimento danni, da liquidarsi nella misura ritenuta giusta ed equa (la specificazione e gli importi di dettaglio nelle conclusioni sono



inspiegabilmente avvenuti solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, anche se invero essi erano comunque indicati nel corpo della citazione), tenendo conto delle spese legali non recuperate dal **B.** di quelle rifuse alla **R.**

, del costo della C.T.U., ed ancora degli interessi passivi pagati alla banca, sia a fronte di un affidamento ottenuto sia in relazione ad un contratto di mutuo, ed ancora del lucro cessante (mancato guadagno) derivato dal mancato utilizzo della struttura alberghiera. Tutto ciò per non avere l'Avv. **L.B.** posto la cliente nelle condizioni di poter accertare giudizialmente la sussistenza dei danni conseguenti all'inadempimento dell'Ing. **B.** con conseguente perdita della possibilità di ottenere un risultato verosimilmente favorevole e, in particolare, del diritto al risarcimento dei danni patiti.

3.2.1 La parte attorea ha, così, lamentato l'esito parzialmente sfavorevole di una **causa civile ordinaria** nella sola parte in cui era volta ad ottenere il risarcimento del danno (oltre ovviamente al regime delle spese di lite), posto che dell'altro aspetto sostanziale di sfavore della pronuncia ossia del riconoscimento, come dovuta all'ingegnere, di una parte del compenso (*id est* €. 3.000,00) non ne fa menzione, trascurando così il dato storico della sentenza, che a chiare lettere riconduce la compensazione delle spese ad una soccombenza parziale (cfr. doc. 4 attoreo pag. 11/12).

E' stata così contestata la negligente attività difensiva soltanto nell'inopinata genericità sia dell'assunto, in sostanza risoltosi in una sorta di clausola di stile ove non in una vera e propria petizione di principio, sia della prova, come peraltro stigmatizzato in sentenza.

La parte attorea sostiene che l'esito sfavorevole della causa, si ribadisce solo parziale e collaterale in quanto relativo alla domanda risarcitoria, sia da attribuirsi alla responsabilità del difensore per l'inopinata ed ingiustificata negligenza, consistita nel non aver raccolto le necessarie informazioni e le conseguenti fonti di prova dall'assistita ed averle offerte al processo.



Tralasciando per un attimo le puntuali e calibrate difese delle controparti in specie quella convenuta, un primo aspetto emerge chiaro, a parere del Tribunale; è evidente che per assolvere il proprio onere probatorio parte attorea, che di ciò è gravata primariamente e direttamente dalla previsione dell'art. 2697 cc, avrebbe dovuto provare, non solo, che aveva adeguatamente indicato al professionista le voci di danno subite, perché un tale patrimonio informativo è nel monopolio del cliente e non certo nella conoscenza e disponibilità di qualsivoglia professionista, ma anche, di aver messo a disposizione dello stesso le relative fonti di prova, ma tutto ciò non è accaduto.

Non è inutile evidenziare come l'embrione di ciò sia contenuto nelle istanze istruttorie che parte attorea ha però formulato solo in via subordinata all'ammissione della prova orale delle controparti, deducendo una prova contraria indiretta e diretta nella terza memoria ex art. 183, 6^a co., cpc, ma ciò non è né idoneo né sufficiente né tempestivo, come peraltro le stesse controparti non hanno mancato a varie riprese di eccepire.

3.2.2 La negligenza del professionista, quindi, è seriamente dubbia e seriamente discutibile, perché non si ravvisa la prova di inescusabili inadempienze, che forse sarebbe più corretto affermare come mancate allegazioni delle specifiche voci di danno e della produzione delle relative fonti di prova, atteso che risulterebbe anche e comunque inspiegabile il perché, pur postulandosi (ma così non può farsi) la ricezione del patrimonio informativo necessario, non lo si sia, poi, trasfuso nel processo.

3.2.3 Inoltre nessuna responsabilità può individuarsi proprio per le molteplici ragioni evidenziate dalla difesa del professionista convenuto, che *in parte qua* sono certamente dotate di maggior verosimiglianza e, come tali, più condivisibili anche per il modo in cui l'attività processuale in questione è stata condotta e per i risultati in parte positivi ottenuti.



Infatti, *in parte qua*, anche per i rilievi già svolti in termini di accertamento del nesso causale, la domanda non può trovare accoglimento.

Nel costituirsi in giudizio il professionista ha eccepito che:

- l'obiettivo primario indicatogli dalla società era l'esenzione dal pagamento delle competenze dell'Ing. **B.**, ossia il recupero di quanto già pagato e l'esonero dalle ulteriori pretese, che il professionista aveva mostrato di avanzare;
- mai l'amministratrice dell'**O.** Srl, **A. C.**, aveva rappresentato danni di natura più specifica della generica "perdita di tempo", né, in particolare, di avere indebitamente sopportato, a causa dell'operato del **B.**, oneri finanziari o mancati guadagni. Inoltre nessun risarcimento sarebbe stato neppure ipotizzabile in relazione agli interessi passivi, posto che era evidente che il loro onere era in dipendenza delle insindacabili scelte d'investimento della società e sarebbero evidentemente rimasti a suo carico anche nel caso in cui l'Ing. **B.** avesse operato in modo e con efficacia ineccepibili. Così come doveva dirsi anche in relazione al mancato guadagno d'impresa (mancati incassi dell'attività alberghiera), posto che nulla avrebbe impedito alla società di mandare avanti l'attività progettuale con altri professionisti, mentre al contrario, risultava per certo che la **O.** S.r.l. avesse abbandonato quel progetto, come dimostrato inequivocabilmente dal perdurante stato di fatiscente abbandono della casa colonica e dallo stato d'inattività societaria;
- l'atto di citazione era stato pienamente approvato ed erano del tutto "inventate" le asserite sollecitazioni, da parte della cliente, "a mettersi in prova" su danni risarcibili;
- la scelta dell'**O.** Srl di prestare acquiescenza alla sentenza n. 1603/2012 aveva comunque interrotto il nesso causale fra l'operato dell'Avv. **L. B.** ed i danni solo oggi lamentati come "danni" sofferti in dipendenza di detta pronuncia. Alle eccezioni in fatto, peraltro anche supportate documentalmente dall'Avv. **L. B.** con la corrispondenza intercorsa prima della causa con l'ing. **B.**



(docc. 1, 2 e 3) e con la documentazione fotografica del perdurante stato fatiscente dell'immobile, che si voleva destinare ad albergo (doc. 4), parte attorea, pur dandosi atto delle articolate, ampie e dotte difese che in buona sostanza erano tese a rimarcare la bontà del proprio assunto, non replicava nulla di convincente e decisivo sugli aspetti fondamentali in questione, salvo ribadire che essa aveva rappresentato all'Avv. *L.B.* i danni sofferti, "come sarà provato in istruttoria" (cfr. prima memoria ex art. 183/6 co. cpc del 27.2.2015, pag. 2) e che i lavori erano iniziati e si erano arrestati a cagione proprio dell'inadempimento dell'ingegnere (cfr. ibidem pag. 5).

In effetti la documentazione richiamata dall'odierno professionista, non contestata con il conseguente valore sussumibile anche sub art. 115 cpc, offre un quadro assolutamente coerente con le premesse, in quanto i documenti nn. 1-2-3 dimostrano che nell'estate 2006 era stato revocato l'incarico di progettista, che nessuna richiesta o solo prospettazione di danni era mai stata avanzata a quest'ultimo, essendosi intimata unicamente la restituzione degli importi per il protestato inadempimento, e che l'ingegnere, respingendo ogni addebito, reclamava il corrispettivo ancora dovuto. Ciò dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio, trattandosi peraltro di corrispondenza a cui era stato del tutto estraneo l'avv. *L.B.*, che l'intento della società e per essa del suo amministratore *A.C.*, era effettivamente e unicamente quello di non pagare null'altro e di ripetere quanto già sborsato. Viceversa le numerose foto di cui al documento n. 4 dimostrano lo stato di abbandono e fatiscenza, ove di non vera e propria collabenza, anche all'attualità, dei fabbricati oggetti dell'intervento edilizio e della futura attività alberghiera.

In estrema sintesi parte attorea ritiene, come ha anche più volte affermato, che la prova del proprio assunto sia tutta nella sentenza n. 1603/12 di questo Tribunale. Ma ciò non appare corretto.



Infine la visura camerale di cui al documento n. 5 dimostra lo stato d'inattività della società attorea, che non presenta bilanci da molti anni, addirittura dal 2012 e, quindi, da ben due anni prima dell'introduzione del presente giudizio.

Da ciò discende che la obiettiva genericità dell'atto di citazione in ordine alla domanda di risarcimento del danno ("perdita tempo di un anno") della causa patrocinata dall'odierno professionista contro l'ing. B. rispecchia anche obiettivamente la durata del tempo intercorso tra la revoca del mandato al tecnico (estate 2006) e l'inizio del processo (citazione notificata il 11.10.2007) ed è in linea con i documenti prodotti, che testimoniano una contesa stragiudiziale limitata alla restituzione dell'onorario ed al palese intento di non pagare nulla, senza alcun diretto o indiretto, esplicito o implicito, riferimento a danni e loro risarcimento.

A ciò si aggiunge come chiosa finale che risulta assolutamente inspiegabile da un punto di vista causalistico la richiesta di danni per oneri bancari di qualsivoglia natura e per mancato guadagno d'impresa alberghiera sia in ragione delle scelte economico-imprenditoriali, che secondo l'*id quod plerumque accidit* denunciano l'assenza di risorse proprie con l'evidenza che tali oneri non potevano non sostenersi, sia perché ancorata al periodo 2004/2012, quando è palese che l'inadempimento dell'ingegnere si riferiva ad una progettazione sostanzialmente preliminare, ossia era a livello di studio di fattibilità dell'*opus* e non certo esecutiva, sia in ragione dei tempi in cui è avvenuta la "risoluzione di ogni rapporto professionale" (estate 2006) che offrivano ampia manovra per una sostituzione e una prosecuzione nel progetto imprenditoriale, che ancora oggi appare nel medesimo stato originario.

E' evidente che la stessa ricostruzione in fatto attorea è inverosimile *ab imo*.

E' evidente, infatti, che parte attorea avrebbe dovuto anche allegare e provare in quale misura l'asserita mancata diligenza del difensore, qualora non si fosse manifestata, ha comportato la perdita della *chance* di conseguire la vittoria o



comunque un risultato utile nel giudizio svoltosi. Ciò però, non solo, non è accaduto, ma anche, valga *a contrario*, come parte convenuta e terza non hanno mancato di dedurre, non è verosimile che sarebbe potuto accadere per quanto appena espresso, con la conseguenza che non v'è neppure alcuna prova, quindi, del probabile esito vittorioso del giudizio di primo grado in relazione alla domanda risarcitoria.

Pur a ciò evidentemente onerata, perché costituente i fatti integranti inadempimento e, quindi, responsabilità, parte attorea si è limitata ad affermazioni generiche ove non propriamente apodittiche, rimandando in maniera conclusiva al rigetto manifestato in sentenza, dando quasi per scontato che esso rigetto fosse sufficiente per comprovare la perdita di *chance*, secondo un'impostazione che questo Tribunale non può condividere. In estrema sintesi parte attorea ritiene, come ha anche più volte affermato, che la prova del proprio assunto sia tutta nella sentenza n. 1603/12 di questo Tribunale.

In parte qua, quindi, devono invece condividersi le puntuali e precise allegazioni difensive del convenuto e della Compagnia, obiezioni queste invero sollevate sin all'atto delle prime difese, che, forse non è inutile dire, costituiscono delle mere difese proprio nell'accezione tecnica del termine.

E' evidente a questo punto che la tesi attorea non ha alcun minimo suffragio, non sussistendo elementi probatori o solo indiziari, per affermare che effettivamente si sia concretizzata la perdita di una *chance* di ottenere un risultato favorevole, che nello specifico è indicato come quello di una vittoriosa domanda di risarcimento danni.

Un ultimo aspetto merita di essere almeno indicato ed è quello relativo alla mancata proposizione dell'appello.

Su questo aspetto il Tribunale ritiene di non dover interloquire, risultando ampiamente assorbente quanto già detto sia in relazione alla mancata prova di una



malpractice professionale, sotto la specie di inadempimento imputabile, sia in ragione dell'evidente difetto di un nesso causale.

Un unico aspetto però merita di essere preso in considerazione, perché ciò ha le sue ricadute sia in ordine al regime delle spese processuali sia alla responsabilità ex art. 96 cpc.

Parte attorea ha completamente tralasciato che la compensazione delle spese tra la società ed il tecnico è avvenuta anche perché una parte del compenso era certamente dovuta, come è emerso proprio dall'interrogatorio formale del suo legale rappresentante *A.C.*. Parte attorea avrebbe dovuto affrontare tale aspetto, quando ha ipotizzato che l'omessa impugnazione in realtà si risolveva in una scelta di salvataggio delle ragioni dell'ex difensore, evitandosi un aggravamento del danno ex art. 1227 cc., ciò in quanto costituente un momento importante della pretesa attorea nel giudizio contro l'ingegnere *B.* di non dover corrispondere nulla, perché legato alla domanda principale, laddove la pretesa risarcitoria ne costituiva un evidente corollario.

F. La domanda riconvenzionale e di garanzia propria.

Dal rigetto della domanda principale discende l'assorbimento della domanda di garanzia propria svolta dall'assicurato *L.B.*

e conseguentemente delle questioni (scoperto di polizza) sollevate dalla Compagnia, evidenziandosi comunque che la domanda di garanzia è stata una conseguenza diretta ed immediata della domanda attorea.

G. Le spese di lite

Le spese processuali, tenuto conto della particolare complessità della materia *sub iudice*, delle difese, degli accertamenti e dell'esito complessivo della lite, vanno addossate in base al principio della soccombenza in ragione del complessivo esito del giudizio e della necessità chiamata in causa del terzo a fini di garanzia propria, e vanno liquidate come indicato in parte dispositiva.



Per la regolazione delle spese di lite, giova ricordare che il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare la parte cui addossare le spese sostenute dal terzo chiamato in causa, pure quando nei suoi confronti non sia proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito. Gli oneri processuali di detto terzo non possono, infatti, gravare sul chiamante, quando all'esito del giudizio anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei confronti della controparte (cfr. Cass. n.3956/94; n.3729/90; T. Genova sez. III 14.6.2005; Cass. n.4264/82 e più recentemente Cass. 7431/12 e 12301/05).

Sussistono infine gli estremi per una responsabilità per lite temeraria a carico di parte attorea.

Le motivazioni su riportate dimostrano che, quand'anche fosse stato dimostrato una *malpractice* dell'avvocato convenuto mai si sarebbe potuto ritenere responsabile questi del danno così come dettagliato, richiesto ed insistito, tanto da rifiutare una proposta conciliativa di €. 15.000,00 avanzata dalla Compagnia, *pro bono pacis*, e rendere insensato ogni ulteriore tentativo di conciliazione, già fallita la mediazione motivatamente delegata, per essersi arroccata su posizioni (base di partenza minima in €. 100.000,00) rivelatesi prive di ragionevole fondamento all'esito del giudizio e che per la manifesta esosità si sono dimostrate immediatamente da subito ostative a qualunque possibilità di incontro delle parti. A ciò si aggiunge l'ovvia necessità d'impegnare energie e mezzi economici importanti in ragione delle pretese economiche attoree, superiori ad €. 450.000,00, distolti all'ordinario impiego imprenditoriale e professionale. In ragione anche dell'esito e della durata del processo parte attorea va condannata ex art. 96, 3^a co., cpc a pagare a ciascuna delle controparti la somma di €. 10.000,00.

La presente sentenza è ex lege esecutiva nonostante gravame.
Il Tribunale in composizione monocratica,



PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda attorea e sulle domande riconvenzionali di garanzia propria, ogni contraria ed ulteriore domanda ed eccezione respinte o assorbite:

- rigetta la domanda principale;
- condanna la società attorea al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 00,00 per spese, €. 20.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge in favore di *L.B.* e in €. 12,10 per spese, €. 16.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge in favore della Compagnia terza chiamata;
- condanna la società attorea al pagamento ex art. 96, 3[^]co., cpc della somma di €. 10.000,00 in favore di ciascuna delle restanti parti processuali.
- dichiara esecutiva ex lege la presente pronuncia.

Bologna 13.07.2016

Il Giudice
Dr. Pietro Iovino

